

Roberto GAROFOLI

COMPENDIO di DIRITTO PENALE

PARTE GENERALE e SPECIALE

con analisi di tutti gli istituti di parte generale e dei principali reati
anche di legislazione complementare

Edizione a cura di
Guido DI BIASE

XI edizione
2022


Neldiritto
Editore

so al paradigma delle c.d. *actiones liberae in causa*: categoria che ha lo scopo di consentire l'imputazione di un fatto commesso in stato di incapacità, facendo **retrocedere** il giudizio di rimproverabilità al momento in cui il soggetto ha **liberamente scelto** di porsi in tale stato di incapacità al fine di commettere un reato o di poter addurre una scusa, a nulla rilevando la circostanza che l'imputabilità venga meno nel successivo momento della realizzazione della fattispecie di reato.

■ Quanto all'**ambito applicativo** dell'art. 87 c.p., il principio in esso enucleato trova **applicazione** alla generalità delle cause di esclusione dell'imputabilità, dando peraltro luogo ad un aggravamento di pena nei casi di **ubriachezza preordinata** e di **uso preordinato di stupefacenti** (artt. 92 e 93 c.p.).

B) Fondamento.

La dottrina non è compatta nell'individuazione del **fondamento** sotteso alla prevista punibilità di un soggetto non imputabile.

- a) Per alcuni l'**azione esecutiva** del reato ha inizio nel **momento** in cui il soggetto **si pone volontariamente in condizione d'incapacità** e l'atteggiamento psichico va valutato rispetto a tale momento; così però si amplia eccessivamente il concetto di esecuzione del reato;
- b) altra dottrina rinviene il fondamento della responsabilità nel solo **nesso causale**; si è obiettato che tale criterio si pone in contrasto con il principio di colpevolezza, introducendo una forma di responsabilità oggettiva;
- c) la tesi preferibile rinviene il fondamento della responsabilità nella **colpevolezza** dell'agente: al soggetto viene mosso un rimprovero per essersi posto in condizione di incapacità al fine di commettere un reato.

SCHEDA DI SINTESI

PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA (art. 27 Cost.). È un principio fondamentale, che funge da **fondamento** e **limite** della potestà punitiva, in quanto permette di delimitare l'area del penalmente rilevante, punendo solo i fatti **riconducibili psicologicamente** all'autore. La colpevolezza

costituisce il momento conclusivo nell'accertamento dell'illecito: verificata la sussistenza del fatto tipico e antigiuridico, bisogna accertare se esso sia **personalmente** attribuibile all'autore.

SUITAS DELLA CONDOTTA (art. 42, co. 1 c.p.). Principio secondo cui nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Presupposto indefettibile della responsabilità penale è che l'azione o l'omissione sia **riferibile all'agente**, cioè che possa essere considerata propria dell'agente, e quindi che sia dominata o almeno dominabile dalla **volontà**. **Cause di esclusione della suitas**: forza maggiore, costringimento fisico e incoscienza indipendente dalla volontà.

IMPUTABILITÀ. Insieme delle **condizioni fisico-psichiche di normalità** che consentono di attribuire la responsabilità all'autore di un fatto previsto come reato, rendendolo meritevole di pena. È imputabile chi ha: la **capacità di intendere** (attitudine a comprendere il significato della propria condotta) e la **capacità di volere** (potere di controllare i propri stimoli e impulsi ad agire).

LE CAUSE DI ESCLUSIONE O DIMINUZIONE DELL'IMPUTABILITÀ:

- minore età (si tratta di una **presunzione legale assoluta** di non imputabilità per i minori di anni 14: è, dunque, **preclusa la prova contraria** volta a dimostrare che il minore, nonostante l'età, fosse capace d'intendere e di volere. Per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 14 anni, l'art. 98 c.p. richiede, invece, un **accertamento in concreto** della capacità di intendere e volere del soggetto, volto a verificare se il minore abbia raggiunto un **grado di maturità fisica e psichica** tale da consentirgli di rendersi conto del disvalore sociale del fatto posto in essere);
- vizio di mente (stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere. Il legislatore ha distinto il vizio di mente **totale** (art. 88 c.p.) da quello **parziale** (art. 89 c.p.). La **differenza** non è qualitativa ma **quantitativa**, concernendo l'intensità della lesione arrecata dalla infermità alla capacità di intendere e volere: nel vizio **totale** di mente l'infermità è tale da **escludere** totalmente la capacità di intendere e di volere del soggetto; nel vizio **parziale** di mente il grado della infermità è idoneo non ad escludere la capacità ma solo a **limitarla**, scemandola grandemente);
- ubriachezza e intossicazione da stupefacenti (solo quella **acci-**

dentale e quella **cronica** escludono l'imputabilità);

- sordomutismo.

L'applicabilità delle misure di sicurezza ai soggetti non imputabili.

Al soggetto non imputabile non può essere applicata la pena ma possono essere applicate misure di sicurezza, qualora sia una persona socialmente pericolosa e abbia commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

Determinazione in altri dello stato di incapacità. Se taluno mette altri nello stato d'incapacità di intendere e di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità (art. 86 c.p.).

L'incapacità preordinata di intendere e di volere. Si configura quando il soggetto si pone in stato di incapacità **al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa**. il soggetto è ritenuto responsabile, nonostante abbia commesso il fatto in stato di incapacità, secondo lo schema delle **actiones liberae in causa**: il giudizio di rimproverabilità è anticipato al momento in cui il soggetto ha scelto di porsi in stato di incapacità al fine di commettere il reato o di addurre una scusa (art. 87 c.p.).

TI RICORDI CHE...

Misure di sicurezza (cfr. *Parte III, Cap. II, par. 1*). Il legislatore del 1930 ha inserito nel codice penale il sistema del **doppio binario**, affiancando alle pene le misure di sicurezza, destinate a **neutralizzare la pericolosità sociale** di alcune categorie di soggetti, allo scopo di potenziare la difesa sociale mediante la **prevenzione del pericolo di recidiva** del reo.

L'applicazione delle misure di sicurezza richiede l'esistenza di **due presupposti**.

- 1) Il presupposto **oggettivo** consiste nella **commissione di un fatto previsto dalla legge come reato**. L'art. 202, co. 2, c.p., prevede un'**eccezione**: *"La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato"* (reato impossibile e l'accordo o l'istigazione volti a commettere un delitto). Le ipotesi, **tassativamente** individuate, sono **due**:
- 2) Il presupposto **soggettivo** è rappresentato dall'**accertamento** in ordine alla **pericolosità sociale del reo** (art. 203 c.p.).